

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 marzo 2025, n. 217

Legge Regionale n. 42/2024, art. 11 “Modifiche alla L.R. 6/2023” inerente le “Misure di salvaguardia per la tutela del riccio di mare”. Criteri e modalità di assegnazione, utilizzo e rendicontazione delle risorse finanziarie: approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l’Atto di Alta Organizzazione “M.A.I.A. 2.0”;
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Struttura Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali, concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Risorse Idriche, Tutela delle Acque e Autorità Idrica, dott. Donato Pentassuglia;

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell’attestazione della regolarità amministrativa dell’attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell’art. 6, co. 8 delle Linee guida sul “Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”, adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del Direttore del Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;

Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di approvare i “*Criteri e modalità di assegnazione, utilizzo e rendicontazione delle risorse finanziarie, in attuazione dell’art. 11 della L.R. 42/2024*”, riportate nell’Allegato “A”, parte integrante del presente atto;
2. di disporre che ai conseguenti adempimenti amministrativi provvederà il dirigente della *Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali*;
3. di demandare al Segretariato Generale della giunta Regionale la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente provvedimento.

Il Segretario Generale della Giunta
NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta
RAFFAELE PIEMONTESE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Legge Regionale n. 42/2024, art. 11 “Modifiche alla L.R. 6/2023” inerente le “Misure di salvaguardia per la tutela del riccio di mare”. Criteri e modalità di assegnazione, utilizzo e rendicontazione delle risorse finanziarie: approvazione.

PREMESSO CHE:

- la Puglia, con la sua estesa linea costiera che si affaccia sia sull’Adriatico che sullo Ionio, offre un habitat naturale ideale per la crescita e lo sviluppo dei ricci di mare (*Paracentrotus lividus*);
- la raccolta dei ricci di mare è una pratica tradizionale che affonda le sue radici nelle antiche tradizioni dei pescatori locali, ma che nel corso del tempo ha subito trasformazioni significative a causa dell’evoluzione delle tecnologie di pesca e della crescente domanda di questo prodotto ittico;
- la preferenza dei consumatori per i ricci di mare e la loro crescente domanda hanno avuto come conseguenza il depauperamento delle popolazioni di questa specie in tutta la Regione Puglia;
- questo fenomeno è il risultato di un’elevata pressione di pesca, spesso non regolamentata o controllata in modo efficace, che, combinata con la distruzione degli habitat marini, ha avuto implicazioni significative anche per altre comunità che dipendono dalle risorse marine per il loro sostentamento, compromettendo i loro mezzi di sussistenza;
- la legge regionale 18 aprile 2023, n. 6 “Misure di salvaguardia per la tutela del riccio di mare” ha inteso “favorire il ripopolamento del riccio di mare nei mari regionali, garantendo un periodo di riposo della specie, preservando la risorsa ittica e scongiurando il rischio di estinzione dovuto ai massicci prelievi” (art. 1);
- nel perseguire i propri obiettivi, la suddetta legge ha imposto eccezionali restrizioni del consumo dei ricci secondo una duplice delimitazione, territoriale e temporale. Sicché è “vietato il prelievo, la raccolta, la detenzione, il trasporto, lo sbarco e la commercializzazione degli esemplari di riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) e dei relativi prodotti derivati freschi”, limitatamente alla fascia costiera dello “spazio marittimo prospiciente il territorio regionale” e solo “per un periodo di tre anni” (art. 2, comma 1);
- la Deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2023, n. 1821 ha dato attuazione all’art. 3, comma 1, lettera c) della LR 6/2023, disciplinando le sanzioni per le violazioni ai divieti imposti dalla predetta legge regionale;
- la legge regionale 31 dicembre 2024, n. 42, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025–2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)”, con l’art. 11 “Modifiche alla L.R. 6/2023” ha assegnato una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 450 mila e, in termini di competenza, di euro 150 mila per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027, da destinare alle finalità di cui all’art. 1 della richiamata legge regionale n. 6/2023;
- il precitato art. 11, inoltre, stabilisce che la Giunta regionale fissa i criteri e le modalità di assegnazione, utilizzo e rendicontazione delle risorse assegnate.

CONSIDERATO CHE:

- diversi organi di stampa hanno riportato la volontà politica regionale a prevedere ristori per i raccoglitori di ricci di mare, autorizzati ai sensi del DM 20/10/1986 ad esercitare la pesca professionale subacquea nel comportamento marittimo della Puglia, il cui divieto di prelievo, raccolta, detenzione, trasposto e commercializzazione ha prodotto impatti negativi con conseguente riduzione di reddito;
- in diversi incontri con associazioni di categoria e operatori è mersa l'opportunità ovvero la necessità da parte dei raccoglitori di ricci di mare, nel periodo di fermo pesca, a collaborare nelle attività e nelle procedure di monitoraggio e recupero ambientale.

DATO ATTO CHE:

- con Deliberazione di Giunta regionale 11 giugno 2024, n. 799 è stato approvato il progetto di collaborazione tra la Regione Puglia e l'Università del Salento - Dipartimento di Scienze Giuridiche, al fine di meglio comprendere e quantificare l'impatto economico derivante dal fermo biologico, anche al fine di determinare un possibile indennizzo per gli operatori che subiscono un danno;
- la relazione finale prodotta, acquisita agli atti della Sezione Gestione Sostenibili e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali al protocollo regionale n. 89557/2025, contenente, tra le altre, le seguenti conclusioni:
 - "il fermo biologico di pesca introdotto dalla Regione Puglia appare come uno strumento adeguato, fondamentale e improcrastinabile per consentire il recupero di una specie a rischio di eradicazione totale dalla fascia costiera pugliese. Il fermo triennale dovrà essere seguito da un monitoraggio annuale per verificare la possibilità di introdurre, dopo 12 o 24 mesi, alcune zone franche dove i pescatori professionali potrebbero andare a riprendere una attività di pesca adeguatamente controllata sulla base di dati scientifici validati";
- l'adozione di misure di sostegno e compensazione per mitigare gli impatti negativi sulle attività economiche degli operatori colpiti, pur preservando le risorse ittiche e garantendo la sostenibilità della pesca, necessita di essere supportata dalla conoscenza di:
 - numero di subacquei complessivi possessori di regolare licenza di pesca del riccio di mare;
 - numero di subacquei che hanno pescato il riccio di mare negli anni 2021, 2022 e 2023;
 - numero di subacquei che hanno l'imbarcazione con l'arpione con attrezzo da pesca per il riccio di mare.

CONSIDERATO, altresì, che:

- la definizione di criteri e modalità per la concessione di contributi ai raccoglitori di ricci pugliesi risulta necessaria per attivare apposita manifestazione di interesse ovvero avviso pubblico, da parte della precitata Sezione regionale competente, e dare attuazione all'art. 11 della L.R. 42/2024;
- il contributo da erogare sarà concesso in *regime "de minimis"*, nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2023/2391 della Commissione del 4 ottobre 2023, che modifica i Regolamenti (UE) n. 717/2014, (UE) n. 1407/2013, (UE) n. 1408/2013 e (UE) n. 360/2012 per quanto riguarda gli aiuti "*de minimis*" in materia di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e il Regolamento (UE) n. 717/2014 per quanto riguarda l'importo complessivo degli aiuti "*de minimis*" concessi a un'impresa unica;

- la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e naturali ha redatto appositi *“Criteri e modalità di assegnazione, utilizzo e rendicontazione delle risorse finanziarie, in attuazione dell’art. 11 della L.R. 42/2024”*, così come riportati nell’Allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento.

VISTI:

- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”.

RITENUTO NECESSARIO, alla luce di quanto precede, procedere con l’approvazione dei *“Criteri e modalità di assegnazione, utilizzo e rendicontazione delle risorse finanziarie*, di cui all’art. 11 della l.r. 42/2024” per riconoscere un sostegno agli operatori economici (art. 3, comma 1, lettera a) della l.r. 6/2023) e per attuare il piano di ripopolamento dei ricci di mare (art. 3, comma 1, lettera d) della l.r. 6/2023).

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.”.

Esiti Valutazione di impatto di genere: neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, al fine di dare attuazione all’art. 11 della LR. 42/2024, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, lett. d) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

1. di approvare i *“Criteri e modalità di assegnazione, utilizzo e rendicontazione delle risorse finanziarie, in attuazione dell’art. 11 della L.R. 42/2024”*, riportate nell’Allegato “A”, parte integrante del presente atto;
2. di disporre che ai conseguenti adempimenti amministrativi provvederà il dirigente della *Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali*;

3. di demandare al Segretariato Generale della giunta Regionale la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente provvedimento.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

IL Responsabile E.Q. "Pianificazione e Programmazione in materia faunistico venatorie e di acquacoltura": (Angelo Galasso)

 Angelo Galasso
24.02.2025 14:13:55
GMT+02:00

IL Dirigente di Sezione "Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali": (Domenico Campanile)

 Domenico Campanile
24.02.2025 14:15:18
GMT+02:00

IL Direttore di Dipartimento, ai sensi del d.P.G.R. 22/2021, NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione alcuna osservazione.

IL Direttore di Dipartimento "Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale": (Gianluca Nardone)

 GIANLUCA
NARDONE
24.02.2025
16:21:42
GMT+01:00

L'Assessore dell'Assessore all'Agricoltura, Risorse Idriche, Tutela delle Acque e Autorità Idrica: (Donato Pentassuglia)

 Donato Pentassuglia
25.02.2025 14:32:39
GMT+02:00

ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

Dalla pagina successiva segue l'Allegato A le cui pagine sono numerate in modo consecutivo, a partire dalla pagina 1 fino all'ultima pagina.

ALLEGATO A)

*Criteri e modalità di assegnazione, utilizzo e rendicontazione delle risorse finanziarie,
in attuazione dell'art. 11 della L.R. 42/2024.*

ART.1**Finalità**

1. Il presente provvedimento disciplina i criteri e le modalità di assegnazione e di utilizzo delle risorse finanziarie stanziare per favorire il ripopolamento del riccio di mare nello spazio marittimo prospiciente il territorio regionale pugliese, garantendo un periodo di riposo della specie, preservando la risorsa ittica e scongiurando il rischio di estinzione dovuto ai massicci prelievi.
2. Ai fini di perseguire le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 18 aprile 2023, n. 6 "Misure di salvaguardia per la tutela del riccio di mare", le risorse finanziarie rese disponibili con l'art. 11 della legge regionale di bilancio del 31 dicembre 2024, n. 42, sono destinate a due specifici interventi finalizzati, l'uno, agli operatori economici danneggiati dal fermo di pesca e chiamati a collaborare nelle attività e nelle procedure di monitoraggio e recupero ambientale (art. 3, comma 1 lettera a) della l.r. 6/2023) e, l'altro, alla definizione e realizzazione di un piano di ripopolamento di ricci di mare (art. 3, comma 1 lettera d) della l.r. 6/2023).

ART. 2**Sostegno agli operatori economici (art. 3, comma 1 lettera a) della l.r. 6/2023)**

1. La Regione Puglia riconosce un sostegno agli operatori che, nello spazio marittimo prospiciente il territorio regionale della Puglia, hanno subito il divieto al prelievo, raccolta, detenzione, trasporto, sbarco e commercializzazione degli esemplari di riccio di mare e dei relativi prodotti derivati freschi, per un periodo di tre anni.
2. Il sostegno di cui al comma precedente è riconosciuto agli operatori che si impegnano nel periodo di fermo pesca a collaborare nelle attività e nelle procedure di monitoraggio e recupero ambientale nelle modalità eventualmente indicate dalla regione Puglia.
3. Sono ammessi al sostegno i raccoglitori operanti in Puglia ed autorizzati ai sensi del DM 20/10/1986 ad esercitare la pesca professionale subacquea nel Compartimento marittimo pugliese.

4. Possono avanzare istanza di riconoscimento di contributi per il divieto di raccolta del riccio di mare anche i pescatori professionali con imbarcazione da pesca provvista di apposita licenza e con “attrezzi da pesca”, quale l’arpione, utilizzabili per la raccolta dei ricci di mare.
5. I beneficiari devono obbligatoriamente dimostrare di possedere:
 - a) di essere in possesso della licenza di tipo A per la pesca professionale, in corso di validità;
 - b) partita IVA e iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura con pertinente codice ATECO.
6. Il contributo può essere riconosciuto sulla base dei mancati proventi derivanti dal fermo dell’attività di pesca dei ricci per come possono evincersi dalla documentazione degli anni precedenti all’attuazione della legge regionale ovvero mediante l’utilizzo di costi unitari standard.
7. Il sostegno economico è riconosciuto per tutto il periodo di attuazione della legge regionale 18 aprile 2023, n. 6.
8. Nel caso in cui le risorse finanziarie non fossero sufficienti si procede alla riduzione proporzionale del sostegno.
9. Il contributo da erogare sarà concesso nel rispetto del Regolamento (UE) 2023/2391 della Commissione del 4 ottobre 2023, che modifica i Regolamenti (UE) n. 717/2014, (UE) n. 1407/2013, (UE) n. 1408/2013 e (UE) n. 360/2012 per quanto riguarda gli aiuti “*de minimis*” in materia di trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura e il Regolamento (UE) n. 717/2014 per quanto riguarda l’importo complessivo degli aiuti “*de minimis*” concessi a un’impresa unica, il relativo periodo di applicazione ed altri aspetti.
10. Le modalità con le quali gli operatori si impegnano, nel periodo di fermo pesca, a collaborare nelle attività e nelle procedure di monitoraggio e recupero ambientale sono definite dal piano di ripopolamento dei ricci di mare.

ART.3

Piano di ripopolamento di ricci di mare (art. 3, comma 1 lettera d) della l.r. 6/2023)

1. La definizione e la realizzazione di un piano di ripopolamento di ricci di mare è attuata con il supporto tecnico-scientifico in materia di pesca e acquacoltura regionale, anche mediante accordi di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni con conclamate competenze nel campo della pesca.

2. Attraverso il supporto tecnico-scientifico, di cui al comma precedente, sono stabilite anche le modalità con le quali i beneficiari del sostegno devono impegnarsi nel periodo di fermo pesca a collaborare nelle attività e nelle procedure di monitoraggio e recupero ambientale.

Il presente allegato è composto da 2 facciate

Il Dirigente della Sezione

Gestione Sostenibile e Tutela della Risorse Forestali e Naturali

Dott. Domenico Campanile



Domenico
Campanile
24.02.2025
14:15:18
GMT+02:00